

ESRS VSME

Rendicontazione di sostenibilità volontaria per pmi e microimprese

Abstract

I primi report di sostenibilità con riferimento all'esercizio finanziario 2024, redatti in applicazione della Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e degli standard European Sustainability Reporting Standards (ESRS), hanno registrato alcune criticità legate alla ridondanza dei datapoint e alla raccolta delle informazioni. Il legislatore europeo è già intervenuto, adottando misure di semplificazione degli ESRS e approvando il rinvio dell'obbligo per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 per favorire il contenimento degli sforzi e degli investimenti delle PMI e delle grandi imprese. Tenendo conto del contesto europeo attuale riferito all'Omnibus Package - proposto dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025 - la presente informativa intende fornire al lettore una guida alla rendicontazione volontaria delle PMI e microimprese in conformità all'ESRS volontario (ESRS VSME). L'ESRS VSME include le informative richieste dalle banche in applicazione del regolamento di finanza sostenibile e delle Linee guida EBA. La rendicontazione volontaria prevedibilmente si estenderà a una più ampia platea di imprese con un maggiore coinvolgimento della figura professionale del Commercialista.

Sommario

Premessa. Principi ESRS: lo stato dell'arte. ESRS VSME caratteristiche principali. Finalità della rendicontazione volontaria. Informazioni di preparazione e analisi delle questioni rilevanti. Orientamento alla rendicontazione: le metriche ed esempi. Rischi climatici, Pillar 3 EBA. Considerazioni finali

A cura di:

Monica Peta, Angeloantonio Russo, Enzo Tucci

Informativa Reporting di Sostenibilità n. 14 - Aprile 2025

Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione) Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

Premessa

Alla data della presente Informativa, si può ritenere conclusa la fase di prima applicazione degli standard di rendicontazione *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), adottati con la Direttiva (UE) 2023/2772 del 23 dicembre 2024, e completata la stesura dei primi *report* di sostenibilità relativi all'esercizio 2024, redatti in applicazione delle disposizioni degli artt. 3,4 del d.lgs 125/2024.

Questa prima fase ha fatto emergere alcune criticità. Gli Enti di Interesse Pubblico (EIP), che hanno redatto la Dichiarazione non Finanziaria (DNF) fino al 31 dicembre 2023, hanno dovuto integrare in conformità agli ESRS: i processi di analisi della doppia rilevanza e della doppia materialità e *due diligence* nel *risk assessment* dell'impresa. Le grandi imprese, e anche alcune PMI, hanno avviato l'attività di implementazione delle nuove norme per trovarsi pronte alla data dell'obbligo. In entrambi i casi, adeguamento o nuova implementazione, sono stati richiesti alle imprese maggiori sforzi in termini di risorse, competenze e investimenti.

Con la finalità di agevolare un approccio alla norma più efficace, la Commissione Europea con mandato del 27 marzo 2025 ha affidato all'EFRAG i lavori di consulenza tecnica per la semplificazione del primo set di 12 ESRS con una *deadline* fissata al 31 ottobre 2025, per poi provvedere all'adozione con atto delegato degli ESRS modificati entro dicembre 2025. Il lavoro di semplificazione dei *datapoint* dovrà garantire il coordinamento e la coerenza con gli obblighi di informativa delle altre normative che regolano il mercato finanziario e dei capitali

(es. Regolamento di finanza sostenibile e linee guida EBA, Pillar 3, ecc.).

Principi ESRS lo stato dell'arte

Fino al completamento della riforma UE, gli standard di riferimento continuano a essere applicati e restano in vigore così come progressivamente approvati negli scorsi mesi:

- standard obbligatori (primo set di 12 ESRS);
- standard volontario, *Voluntary Sustainability Reporting Standard for Non-Listed SMEs* (ESRS VSME), proposto dall'EFRAG quale strumento utile per le PMI e microimprese per rispondere conformemente alle richieste delle banche e del mercato, favorendo la trasparenza informativa e la coerenza con il primo set di ESRS.

ESRS VSME: caratteristiche principali

L'ESRS VSME è un documento volontario che indica i requisiti e le informative semplificate per un'efficace rendicontazione volontaria. Il criterio di proporzionalità ne guida l'adozione ed esclude la valutazione della doppia materialità.

I requisiti applicativi e di preparazione del report sono allineati all'ESRS 1. Le informazioni sono rendicontate se:

- **pertinenti** e **rilevanti**. Le informazioni ambientali, sociali e *governance* sono pertinenti e rilevanti se seguono il criterio di specificità. Ciò significa che, a partire dall'elenco delle questioni materiali da trattare e indicate nell'appendice B del VSME, le questioni non trattate e le informative omesse si ritengono non

specifiche per l'impresa. Ove utile, l'impresa può includere se pertinenti alle specificità dell'impresa e dandone spiegazione questioni di sostenibilità non elencate nell'appendice B;

- **fedeli, comparabili, comprensibili, e verificabili;**
- il perimetro di rendicontazione coincide con il bilancio individuale o consolidato, se si riferisce al gruppo. In tale caso dovranno essere elencate le imprese controllate che sono esentate dalla rendicontazione;
- il periodo di rendicontazione o di preparazione è l'anno finanziario al quale fa riferimento il bilancio d'esercizio;
- il report di sostenibilità segue il criterio di connettività informativa con il bilancio d'esercizio. Pertanto, alcune informazioni possono includere il riferimento alle voci o alle note di bilancio, o prevedere, se possibile, la riconciliazione all'importo di bilancio.

Finalità della rendicontazione volontaria

L'implementazione volontaria del processo di rendicontazione deve essere allineata ad alcuni principi. In particolare:

- **supporta le imprese nel fornire informazioni** che soddisfino: i. le esigenze di dati delle grandi imprese che richiedono informazioni alla catena del valore; ii. le esigenze informative di banche e enti finanziatori; iii. le esigenze informative degli altri fruitori (stakeholder dell'impresa) del report di sostenibilità;
- **indirizza le imprese** verso una più attenta ed efficace gestione dei rischi e delle opportunità legati ai temi di sostenibilità;

- **incrementa la consapevolezza** e l'efficace gestione delle questioni di sostenibilità nelle imprese;
- **rafforzare la crescita e la competitività** aumentando la resilienza dell'impresa;
- contribuisce alla costruzione di un'economia più sostenibile e inclusiva.

Informazioni di preparazione e analisi delle questioni rilevanti

L'ESRS VSME individua le informazioni generali, le questioni materiali da trattare e le informative da rendicontare.

Le **informazioni generali** includono: Forma giuridica dell'impresa; Codice/i di classificazione del settore NACE; Dimensione del bilancio (in Euro); Fatturato (in Euro); Numero di dipendenti in unità o equivalenti a tempo pieno; Paese di attività primaria e ubicazione delle attività significative; Geolocalizzazione dei siti posseduti, affittati o gestiti; se l'impresa ha ottenuto una o più certificazioni inerenti alla sostenibilità, la indica e ne include una breve descrizione.

Le **questioni di materialità da trattare sono elencate** nell'Appendice B e comprendono i possibili temi di sostenibilità da trattare se riferibili all'impresa.

Le **informative** sono declinate in correlazione ai *datapoint* del regolamento di finanza sostenibile (NFDR) e del Pillar3 (Linee guida EBA). Queste comprendono i cambiamenti climatici, inquinamento, acqua e risorse marine, biodiversità ed ecosistemi, economia circolare, forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità colpite, consumatori e utenti finali, condotta aziendale.

Le singole informative sono rendicontate se pertinenti all'impresa, per settore o per attività o prodotto/servizio o alla catena del valore.

Sotto il profilo pratico, l'impresa compie un *self assessment* in fase di prima stesura del report e successivamente procede con l'aggiornamento delle questioni da trattare e delle informazioni da rendicontare.

La rendicontazione delle questioni rilevanti comprende la divulgazione delle politiche, e delle azioni, se adottati dall'impresa.

Allo stesso modo, se l'impresa ha adottato i piani di transizione e individuato gli obiettivi li rendiconterà.

Di fatto anche in questo caso l'impresa implementa un *self assessment* partendo dalle singole questioni rilevanti e informazioni pertinenti.

L'informativa di sostenibilità è integrata nella relazione sulla gestione societaria corredata al bilancio d'esercizio, per le imprese che la adottano per legge. Diversamente, costituisce un documento aziendale disponibile per gli stakeholder interessati.

Orientamento alla rendicontazione: metriche ed esempi

Le informazioni per singola questione rilevante sono rendicontate in conformità alle metriche dell'ESRS che include l'unità di misura e, se del caso, il metodo di calcolo.

Di seguito si riportano gli elementi richiesti per una efficace rendicontazione.

- Energia ed Emissioni di Gas Serra.
L'informativa fa riferimento alla tabella SFDR 21 del Regolamento di finanza sostenibile, richiesta dalla banca.

- Emissioni CO2. Le informazioni inerenti le emissioni GHG sono richieste sia nel Modulo Base al punto B3 che nel Modulo Completo al punto C3. L'informazione fa riferimento al punto 22 della tabella SFDR 2 e al punto 24 della tabella SFDR 23. L'impresa deve comunicare le sue emissioni lorde stimate di gas serra in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2eq) considerando il contenuto del GHG Protocol Corporate Standard, includendo le emissioni di GHG di Scope 1 in tCO2eq (da fonti possedute o controllate); le emissioni di Scope 2 basate sulla localizzazione in tCO2eq (cioè, emissioni dalla generazione di energia acquistata, come elettricità, calore, vapore o raffreddamento). L'impresa deve comunicare la sua intensità di GHG calcolata dividendo le «emissioni lorde di gas a effetto serra» per il «fatturato (in euro)».

- Inquinamento di Aria, Acqua e Suolo.
L'informativa è specificamente indicata al punto B4 del modulo base e fa riferimento alla tabella SFDR 25. Se l'impresa è già tenuta per legge o altre normative nazionali a comunicare alle autorità competenti le sue emissioni di sostanze inquinanti, o se le comunica volontariamente secondo un Sistema di Gestione Ambientale, deve comunicare gli inquinanti che emette in aria, acqua e suolo nelle proprie operazioni, con la rispettiva quantità per ciascun inquinante. Se queste informazioni sono già disponibili al pubblico, l'impresa può in alternativa fare riferimento al documento in cui sono riportate, ad esempio, fornendo il relativo link URL o incorporando un hyperlink.

- Biodiversità. L'informativa è specificamente indicata al punto B5 del

modulo base e si riferisce alla tabella SFDR 26. L'impresa deve comunicare il numero e l'area (in ettari) dei siti che possiede, ha affittato o gestisce in/o in prossimità di un'area sensibile per biodiversità. L'impresa può comunicare le metriche relative all'uso del suolo (uso totale del suolo in ettari; superficie totale sigillata; superficie totale orientata alla natura in loco; superficie totale orientata alla natura fuori sito).

- Acqua. L'informativa è specificamente indicata al punto B6 del modulo base. L'impresa deve comunicare il suo prelievo totale di acqua, cioè la quantità di acqua prelevata entro i confini dell'organizzazione (o della struttura). Inoltre, l'impresa deve presentare separatamente la quantità di acqua prelevata presso i siti situati in aree di elevato stress idrico. Se l'impresa ha in atto processi di produzione che consumano in modo significativo acqua (ad esempio, processi di energia termica come l'essiccazione o la produzione di energia, la produzione di beni, l'irrigazione agricola, ecc.), deve comunicare il suo consumo di acqua calcolato come la differenza tra il suo prelievo di acqua e lo scarico di acqua dai suoi processi di produzione.
- Uso delle Risorse, Economia Circolare e Gestione dei Rifiuti. L'informativa si riferisce alla Tabella SFDR 27. L'informativa è specificamente indicata al punto B7 del modulo base. L'impresa deve comunicare se applica i principi dell'economia circolare e, in caso affermativo, come applica questi principi. L'impresa deve comunicare: la produzione annua totale di rifiuti suddivisa per tipologia (non pericolosi e pericolosi); i rifiuti annui totali avviati al riciclaggio o al riutilizzo; se

l'impresa opera in un settore che utilizza flussi di materiali significativi (ad esempio, produzione, costruzione, imballaggio o altri), il flusso di massa annuale dei materiali rilevanti utilizzati.

- Forza Lavoro - Caratteristiche Generali.

L'informativa è specificamente indicata al punto B8 del modulo base. L'impresa deve comunicare il numero di dipendenti in unità o equivalenti a tempo pieno (FTE) per le seguenti metriche: tipologia di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato); genere; paese del contratto di lavoro, se l'impresa opera in più di un paese. Se l'impresa impiega 50 o più dipendenti, deve comunicare il tasso di turnover dei dipendenti per il periodo di riferimento.

- Forza Lavoro - Salute e Sicurezza.

L'informativa è specificamente indicata al punto B9 del modulo base. L'informativa si riferisce al punto 29 della tabella SFDR. L'impresa deve comunicare le seguenti informazioni relative ai propri dipendenti: il numero e il tasso di infortuni sul lavoro registrabili; il numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

- Forza Lavoro - Retribuzione, Contrattazione Collettiva e Formazione.

L'informativa si riferisce alla tabella SFDR 30, punto B10. L'impresa deve comunicare: se i dipendenti ricevono una retribuzione pari o superiore al salario minimo applicabile per il paese in cui opera, determinato direttamente dalla legge nazionale sul salario minimo o tramite un contratto collettivo di lavoro; il divario percentuale di retribuzione tra i suoi dipendenti di sesso femminile e maschile (l'impresa può omettere questa

comunicazione quando il suo organico è inferiore a 150 dipendenti); la percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro; il numero medio di ore di formazione annuali per dipendente, suddiviso per genere.

- Condanne e Multe per Corruzione e Concussione. L'informativa riguarda la governance e si riferisce al punto 31 della tabella SFDR 30, punto 11. In caso di condanne e multe nel periodo di riferimento, l'impresa deve comunicare il numero di condanne e l'importo totale delle multe comminate per la violazione delle leggi anticorruzione e anticorruzione.

Rischi climatici, Pillar3 e EBA

Se l'impresa ha identificato potenziali pericoli legati ed eventi di transizione legati al clima deve:

- Descrivere brevemente tali pericoli legati al clima e gli eventi di transizione legati al clima.
- Divulgare come ha valutato l'esposizione e la sensibilità delle sue attività, dei suoi beni e della sua catena del valore a questi pericoli ed eventi di transizione.
- Illustrare per gli orizzonti temporali definiti gli eventuali pericoli legati al clima ed eventi di transizione identificati.
- Illustrare se ha intrapreso azioni di adattamento ai cambiamenti climatici per eventuali pericoli legati al clima ed eventi di transizione.
- L'impresa può divulgare i potenziali effetti negativi dei rischi climatici che possono influenzare la sua performance finanziaria o le operazioni commerciali nel breve, medio

o lungo termine, indicando se valuta i rischi come alti, medi o bassi.

- l'impresa e i lavoratori temporanei forniti da imprese prevalentemente impegnate in "attività di fornitura di lavoro".

Considerazioni finali

In vista della riforma di semplificazione la rendicontazione volontaria potrebbe divenire il principale strumento richiesto dal mercato, dagli enti finanziatori, dai partner commerciali e dalle istituzioni.

La proporzionalità conferisce allo strumento grande elasticità e lo rende idoneo a organizzazioni con complessità e articolazioni anche molto diverse tra loro.

L'implementazione della rendicontazione di sostenibilità è ancor più utile all'interno delle imprese piccole e micro. Proprio codeste imprese, con l'impiego di sforzi e risorse limitate, potranno avere la possibilità di rafforzare le proprie leve strategiche e i rapporti con i partner finanziari e commerciali.

Alla luce del quadro di sintesi esposto in queste pagine, non sfugga che l'implementazione della rendicontazione di sostenibilità induce l'azienda alla raccolta e formalizzazione di dati e informazioni strategicamente rilevanti e per questo utili a provocare analisi e riflessioni altrettanto strategicamente rilevanti nonché idonee a rafforzarne il modello di business, la competitività e la resilienza.

Proprio qui si incardina il ruolo proattivo del Dottore Commercialista che, soprattutto in un momento come questo di ipertrofia legislativa e instabilità geopolitica, ha la funzione di restituire equilibrio al sistema interpretando le norme, informando, favorendo la diffusione

della cultura della sostenibilità tra colleghi e aziende di minori dimensioni che dovranno rafforzare la competitività per rimanere nel mercato.

Si consideri che il Parlamento europeo (in prima approvazione il 4 aprile 2025) e il Consiglio dell'Unione europea (con nota divulgata il 14 aprile 2025) hanno approvato la proposta della Commissione UE di posticipare gli obblighi di rendicontazione che gli Stati membri dovranno recepire entro il 31 dicembre 2025.

Il rinvio riguarda lo slittamento:

- di due anni dal 2025 al 2027 dell'applicazione degli obblighi di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464, relativa alla CSRD, per le grandi imprese che non hanno ancora avviato la rendicontazione; dal 2026 al 2028 per le PMI quotate;
- di un anno, dal 26 luglio 2027 al 26 luglio 2028, il termine di recepimento e la prima fase dell'applicazione (riguardante le imprese più grandi) della Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD).

Pertanto, viste le iniziative in corso della Commissione UE, volte a semplificare alcuni obblighi vigenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e a ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, e proprio al fine di fornire chiarezza giuridica ed evitare che le imprese (attualmente tenute a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2026) debbano sostenere costi inutili ed evitabili, si è reso opportuno rinviare di due anni gli obblighi di

rendicontazione di sostenibilità per tali imprese.

Anche la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare la CSDDD, nella proposta approvata di cui al pacchetto Omnibus I, è stata rinviata di un anno per il primo insieme di società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva:

- al fine di dare alle imprese più tempo per prepararsi all'adempimento degli obblighi di tale direttiva
- di dare alle imprese la possibilità di tenere conto degli orientamenti che la Commissione dovrà emanare sulle modalità pratiche di adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza.

L'atto legislativo - Direttiva (UE) - entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE.

Informativa Reporting di Sostenibilità n. 14 – Aprile 2025

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Componenti: Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanesi, Angelo Mongiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese, Fabrizio Salusest, Michela Sopranzi, Enzo Tucci